

ORD. 35/2017

ORIGINALE

N. 1/16 M.P. C.App. CADACEO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione I penale

composta dai magistrati

dott.ssa Annaleila DELLO PREITE	Presidente
dott.ssa Maria Gavina MELONI	Consigliere
dott.ssa Annalisa GIACALONE	Consigliere relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento nei confronti di:

PELLEGRINO MICHELE nato Ventimiglia il 14.6.1967

PELLEGRINO GIOVANNI nato Seminara 18.1.1970

PELLEGRINO MAURIZIO nato Seminara 28.11.1972

PELLEGRINO ROBERTO nato Seminara 2.4.1977

Difesi dall'Avv. Marco Bosio del Foro di Imperia

Ricorrenti avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia in data 20.5.2013 con la quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni 5 con obbligo di soggiorno a carico di PELLEGRINO MICHELE, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO e PELLEGRINO ROBERTO, nonché la confisca dei beni elencati nel provvedimento in danno degli stessi e di DE MARTE VINCENZA, MORSIA MONICA, BARILARO NADIA, PEPE' LUCIA e PELLEGRINO DOMENICO

Visto il decreto della Corte di Appello di Genova in data 7.3.2014 che ha disposto:

-REVOCA della misura della sorveglianza speciale nei confronti di PELLEGRINO MICHELE e PELLEGRINO ROBERTO;

-REVOCA della confisca di autovettura Daewoo Matiz tg.BN885NF nei confronti di PELLEGRINO MICHELE e dell'immobile di proprietà di MORSIA MONICA ;

- RESPINGE nel resto l'impugnazione proposta

Vista la sentenza Corte Cassazione 25.2.2016 di annullamento del decreto sopra indicato nei confronti di PELLEGRINO MICHELE, PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO e PELLEGRINO ROBERTO, fatte salve le revoche, con rinvio a questa Corte di Appello per nuovo esame. Dichiarati inammissibili i ricorsi di PELLEGRINO DOMENICO, DE MARTE VINCENZA, BARILARO NADIA e PEPE' LUCIA

Sentite le parti all'udienza del 30.11.2016, a scioglimento della riserva

OSSERVA

PREMESSA

In data 20.5.11 la DIA ha depositato richiesta di misura di prevenzione personale nei confronti dei fratelli PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MICHELE, PELLEGRINO ROBERTO e PELLEGRINO MAURIZIO e della misura patrimoniale della confisca ex art. 2 ter L. 575/65 dei beni di diretta titolarità dei proposti o comunque agli stessi riconducibili attraverso intestazione fittizia a familiari, ponendone in evidenza la pericolosità qualificata quali soggetti indiziati di appartenere all'ndrangheta.

Analoga richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale è stata depositata dal Procuratore della Repubblica di Sanremo.

Nelle motivazioni è stato evidenziato, in particolare, il collegamento dei fratelli PELLEGRINO con esponenti della 'ndrangheta del ponente ligure, a loro volta diretta emanazione della 'ndrangheta calabrese, attraverso rapporti con 'ndranghetisti della zona di Ventimiglia; i loro legami di parentela con famiglie al vertice della criminalità organizzata operante nell'imperiese e nel calabrese; i loro sintomatici precedenti penali e indagini sfociate in procedimenti penali in corso; i loro rapporti con amministratori del comune di Bordighera e comuni limitrofi, a cui avevano prestato appoggio elettorale; attività intimidatorie in danno di amministratori a carattere ritorsivo per deliberazioni contrarie ai loro interessi; aggiudicazioni di appalti che non avrebbero potuto ottenere visti i precedenti penali.

Il Tribunale di Imperia con ordinanza in data 13.3.13 applicava la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per anni cinque, nei confronti dei quattro fratelli PELLEGRINO ravvisando gli estremi della pericolosità qualificata evidenziata nelle richieste, suffragata dall'esistenza di procedimento a loro carico (cd. La Svolta) per reato di cui all'art. 416 bis CP nel quale i tre fratelli PELLEGRINO ROBERTO, MAURIZIO e GIOVANNI erano stati destinatari di richiesta di misura custodiale (respinta dal GIP del Tribunale di Genova, applicata dal Tribunale del Riesame con ordinanza poi annullata in Cassazione per profili processuali) per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista attiva in Bordighera, in relazioni personali e criminali con esponenti della 'ndrangheta calabrese ed infiltratisi anche nelle istituzioni locali liguri dalle quali, tramite le loro imprese, avevano ottenuto in modo illegale ed in spregio alla concorrenza l'assegnazione di appalti per la realizzazione di lavori pubblici.

Il Tribunale disponeva altresì la confisca dei beni intestati ai preposti e ai terzi loro familiari (beni già oggetto di sequestro cautelare ex art. 2 bis co. 4 L. 575/65) sotto i duplici profili della vistosa sperequazione tra il saldo negativo tra i redditi percepiti e denunciati ed i mezzi necessari per l'acquisizione del loro consistente patrimonio e della esistenza di sufficienti indizi per ritenere che tali disponibilità economiche fossero frutto di attività illecite o ne costituissero reimpiego.

La Corte di Appello di Genova con decreto in data 7.3.14, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Imperia, revocava la misura della sorveglianza speciale nei confronti di PELLEGRINO ROBERTO, rilevandone la stabile residenza all'estero e di PELLEGRINO MICHELE, ritenendo non provata nei suoi confronti la pericolosità sociale qualificata; revocava altresì la confisca dell'immobile intestato a MORSIA MONICA (ex moglie di PELLEGRINO MICHELE) ritenendone non provata l'intestazione fittizia e la riconducibilità effettiva ai proposti



e la confisca dei crediti della società Fratelli PELLEGRINO srl , oggetto di sequestro dello stesso Tribunale con provvedimento in data 28.6.11-convalidato il 20.7.11, perché il provvedimento ablativo era intervenuto oltre il termine di un anno dal disposto sequestro.

Confermava nel resto il provvedimento del Tribunale di Imperia relativo all'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di PELLEGRINO MAURIZIO e PELLEGRINO GIOVANNI richiamando sommariamente gli accertamenti della DIA; l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, nel procedimento cd. La Svolta per reato di cui all'art. 416 bis CP, in punto pericolosità specifica dei tre fratelli PELLEGRINO ROBERTO, MAURIZIO e GIOVANNI ritenendola sufficiente a costituire presupposto per la misura di prevenzione, a prescindere dall'esito del procedimento; la sentenza GIP Tribunale di Genova 15.7.13 di condanna nei confronti di PELLEGRINO ROBERTO per attentati incendiari al fine di scoraggiare imprese concorrenti, reati di estorsione e cessioni di stupefacenti, in relazione ai quali era stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/1991; richiamando, infine, le condanne riportate dai tre fratelli PELLEGRINO per reati significativi a delinearne la pericolosità e compatibili con la condizione di chi fa parte di un'associazione criminale.

Quanto alla confisca ex art. 2 ter L.575/65 confermava il provvedimento ablativo disposto dal Tribunale di Imperia (ad eccezione delle limitate revoche sopra richiamate) nei confronti dei quattro fratelli PELLEGRINO e dei terzi, aderendo sostanzialmente alle conclusioni della perizia disposta dal Tribunale di Imperia richiamate nel provvedimento impugnato.

Avverso il suddetto decreto proponevano ricorso i quattro proposti PELLEGRINO e i terzi, PELLEGRINO DOMENICO e DE MARTE VINCENZA , PEPE' LUCIA e BARILARO NADIA per i seguenti motivi:

-violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 L. 575/65 quanto al giudizio di pericolosità qualificata nei confronti dei fratelli PELLEGRINO GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO non costituendo di per sé indice di pericolosità l'esistenza di procedimenti penali a loro carico, dovendosi escludere la caratterizzazione mafiosa dell'attività delittuosa svolta;

-violazione di legge in relazione all'art. 2 ter L. 575/65 per motivazione inesistente o apparente e insussistenza del presupposto della sperequazione; in particolare i ricorrenti:

-rilevavano l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello omettendo di considerare il maggior reddito originato dall'evasione fiscale, accertato con sentenza della Commissione Tributaria di primo grado per l'importo di € 3.345.530 percepito nel triennio 2003-2005, come effetto del recupero a tassazione di costi indeducibili per fatture di servizi nel settore edile relative ad operazioni inesistenti, solo soggettivamente simulate, con conseguente maggiore disponibilità di liquidità in capo ai proposti per l'importo corrispondente; importo che, se inserito nei conteggi del perito nominato di ufficio dal Tribunale, determina un saldo ampiamente positivo, come flusso finanziario, che annulla la ritenuta sperequazione;

-rilevavano altresì l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere che l'importo evaso andasse decurtato dei costi di produzione, errore frutto dell'equivoco tra reddito e ricavo, dal momento che il risultato del rendiconto civilistico costituisce la base di partenza per la determinazione del reddito, per cui i maggiori redditi tassabili per € 3.345.530 vanno anche a modificare in positivo il rendiconto aumentando l'utile annuo;

-valutavano errato ritenere che le somme evase costituissero ricavi e non utili perché tali non considerati dall'Agenzia delle Entrate che ha valutato ricavi solo i prelevamenti dei soci e i

versamenti in conto soci quando privi di effettiva giustificazione, mentre andava considerato che il parametro di riferimento è costituito, oltre che dal reddito anche dall'attività economica, pertanto, anche ad applicare l'aliquota media elevata del 48%, sarebbe sempre rimasto a disposizione dei soci il notevole importo di € 1.739.675;

-violazione di legge in relazione all'art.2 ter L.575/65 per l'omessa revoca nei confronti di PELLEGRINO MICHELE della confisca, per la quota parte di sua spettanza, in quanto, esclusa nei suoi confronti la pericolosità sociale qualificata, la misura reale non avrebbe potuto essere disposta non potendo farsi applicazione retroattiva dell'art. 18 D.Lvo 159/11, che consente la sottoposizione a confisca anche di beni di soggetto non pericoloso, ma solo per i procedimenti in cui la proposta sia stata avanzata dopo l'entrata in vigore del predetto testo di legge.

Il Procuratore Generale della Cassazione richiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso:

-nei confronti dei terzi, perché proposto da difensore privo di procura speciale;

-genericità dei motivi posti a contrasto della ritenuta pericolosità sociale qualificata dei fratelli PELLEGRINO MAURIZIO, GIOVANNI e ROBERTO;

-genericità dei motivi in materia di confisca che, comunque, investono valutazioni di fatto precluse in sede di ricorso per Cassazione;

-infondatezza dei motivi che riguardano la confisca a carico di PELLEGRINO MICHELE in quanto egli, alla stregua degli altri familiari, deve essere ritenuto terzo e quindi interessato dalla presunzione di intestazione fittizia che vale per i genitori e le coniugi dei propositi.


Il difensore dei ricorrenti, con successiva memoria, deduceva e documentava che i fratelli PELLEGRINO erano stati assolti, nel procedimento cd. La Svolta valorizzato nel decreto impugnato, con sentenza della Corte di Appello di Genova 10.12.15, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia, dal reato di cui all'art. 416 bis CP, perché il fatto non sussiste (PELLEGRINO MICHELE era già stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto) e che in altri procedimenti indicati nel decreto impugnato era caduta l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 a riprova dell'insussistenza di emergenze processuali su cui fondare la pericolosità qualificata dell'appartenenza ad associazione mafiosa dei ricorrenti PELLEGRINO GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO.

Nei confronti di PELLEGRINO MICHELE, già escluso dal giudizio di pericolosità qualificata, non vi era prova di intestazione fittizia e la misura ablativa non poteva essergli applicata per le ragioni di legge già rilevate nel ricorso.

Con sentenza in data 25.2.16 la Cassazione annullava l'impugnato decreto della Corte di Appello di Genova, fatte salve le revoche, nei confronti dei PELLEGRINO, con rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame. Dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dei terzi destinatari della misura reale PELLEGRINO DOMENICO, DE MARTE VINCENZA, PEPE' LUCIA, BARILARO NADIA per non essere stata documentata la procura speciale al difensore.

La Cassazione ha ravvisato la violazione di legge per apparenza della motivazione, per non avere la Corte genovese esposto in modo sufficientemente compiuto il ragionamento valutativo sotteso alla decisione, anche in considerazione di quanto indicato nell'atto di impugnazione.

Nella sentenza sono stati censurati specificamente:



- l'utilizzo, per confermare il giudizio di pericolosità qualificata, di condanne e del provvedimento cautelare (per reato di cui all'art. 416 bis CP applicata dal Tribunale del Riesame ed annullato in Cassazione) che vengono solo enunciate senza affrontare ed esaminare i fatti sottesi alla contestazione (in particolare quella per reato di cui all'art. 416 bis CP);

-il contraddittorio richiamo alla sentenza di condanna del GUP Tribunale Genova 15.7.13 nei confronti del solo PELLEGRINO ROBERTO, per fondare elementi di comunanza nei traffici di droga di PELLEGRINO GIOVANNI, mandato assolto;

-generici richiami ai legami di parentela ed affinità dei fratelli PELLEGRINO con "famiglie legate alla 'ndrangheta", a frequentazioni con esponenti di tale organizzazione, all'assunzione di "atteggiamenti minatori tipici del metodo mafioso", alla condizione di privilegio accordata ai PELLEGRINO dalle istituzioni politico-amministrative del territorio di Bordighera, privi di qualsiasi riferimento fattuale e di collocazione temporale che consenta di comprendere a quali personaggi di comprovata intraneità mafiosa i PELLEGRINO sarebbero legati; quando e con quali modalità concrete sarebbe stato espresso il tipico agire mafioso; come sarebbero state condizionate le istituzioni locali attraverso tale agire mafioso e quali vantaggi sarebbero derivati alle imprese dei ricorrenti.

Lacune dell'impianto giustificativo della ritenuta intraneità dei fratelli PELLEGRINO al sodalizio mafioso, valutate gravi dalla Corte e tali da viziare irrimediabilmente la motivazione del decreto.


Nel richiamare consolidati insegnamenti di legittimità in materia di pericolosità sociale nei giudizi di prevenzione e di fonti di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche non definiti e indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive, la sentenza ha stabilito due limiti alla potestà decisionale:

-il giudizio deve basarsi su elementi certi, sottoposti a puntuale disamina critica, per affermare la refluenza sul giudizio di prognosi, sebbene non sia necessaria la qualificazione degli indizi (gravi, precisi, concordanti) richiesta nel procedimento di cognizione dall'art. 192 cpp;

-ferma la piena autonomia nella valutazione del materiale probatorio del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione, attesa la diversa struttura e finalità perseguita, laddove, come nel caso di specie, sull'accertamento relativo alla partecipazione al sodalizio mafioso non si sia ancora formato il giudicato, l'impegno deliberativo richiesto nel procedimento di prevenzione non può esaurirsi nella mera constatazione di sentenza di condanna o misure cautelari richiedendosi un'autonoma valutazione degli elementi probatori nel confronto dialettico con le obiezioni difensive.

La sentenza di rinvio rileva inoltre il difetto di motivazione del decreto impugnato in punto attualità della pericolosità sociale dei PELLEGRINO al momento della formulazione del giudizio, requisito che, in difetto di accertamento irrevocabile dell'appartenenza del soggetto a compagine di tipo mafioso, non può ritenersi implicito, ma deve essere provato anche in via indiziaria.

Quanto a PELLEGRINO MICHELE la sentenza rileva l'assenza di motivazione che quanto intestatogli e confiscato sia riconducibile in realtà, per titolarità effettiva ed appartenenza, ai fratelli e che egli sia un mero intestatario fittizio nel loro interesse, non potendo valere nei suoi confronti la presunzione relativa stabilita dall'art. 2 ter L.575/1965 operante solo nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi.



Laddove la posizione del ricorrente fosse stata trattata alla stregua dei fratelli, come destinatario della proposta di applicazione della misura di prevenzione, non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 18 D.Lvo 159/11, che disgiunge la misura ablativa dal giudizio di pericolosità, perché la proposta era stata formulata prima dell'entrata in vigore della legge richiamata.

I rilievi mossi al decreto impugnato si riflettono anche sulla parte relativa alla **confisca**.

La sentenza richiama in proposito il principio per cui è necessario un vincolo di correlazione tra la pericolosità del soggetto, deducibile dalle condotte dallo stesso tenute, e la dimensione patrimoniale di tale pericolosità, in quanto i beni sono sottoponibili a confisca in tanto in quanto acquisiti nella titolarità formale o nella disponibilità di fatto del proposto nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità, oppure, in caso di reimpiego di denaro di origine illecita, immediatamente dopo e tale correlazione rappresenta una preconditione logico-giuridica che condiziona l'applicazione della misura reale.

Così delineati il perimetro valutativo e i principi statuiti dalla Cassazione, si impone, in sede di rinvio, una disamina dettagliata dei fatti che questa Corte valuta idonei ad inquadrare i proposti PELLEGRINO GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO nella categoria di pericolosità qualificata ritenuta dal Tribunale di Imperia con l'ordinanza impugnata, confermando nei loro confronti (salva nei confronti di PELLEGRINO ROBERTO la revoca della misura di prevenzione personale divenuta definitiva) le misure di prevenzione personale e patrimoniale che sono state disposte dal primo giudice.

Nei confronti di PELLEGRINO MICHELE, a cui è stata revocata in via definitiva la misura personale per mancanza di prova di pericolosità sociale, deve essere revocata la confisca, per la esclusiva parte di beni di sua spettanza, non potendosi applicare retroattivamente nei suoi confronti il disposto dell'art. 18 D.Lvo 159/11 (entrato in vigore successivamente alla proposta di misura).

Ritiene questa Corte che, pur alla luce delle sentenze di assoluzione e di esclusione dell'aggravante della cd. mafiosità, valorizzate in chiave difensiva come elemento nuovo rispetto all'ordinanza impugnata, idoneo a mettere in discussione tutto l'impianto investigativo su cui si sono basate le proposte della DIA e del Procuratore di Sanremo accolte dal Tribunale di Imperia, siano evincibili dalle sentenze; dalle informazioni investigative evidenziate dalla DIA; dall'analisi delle fonti di prova esaminate, in particolare, nei due procedimenti più rilevanti trattati dalla DDA genovese, cd. Maglio 3 e La Svolta, conclusi con le sentenze non definitive di assoluzione richiamate dal difensore, per reati di cui all'art. 416 bis CP nei confronti dei PELLEGRINO e di loro familiari; dal materiale complessivamente preso in esame nell'ampia istruttoria che ha riguardato il presente procedimento di prevenzione, plurimi elementi di fatto giudizialmente accertati che, attraverso una lettura congiunta e non parcellizzata delle vicende processuali, consentono di ritenere sussistente ed attuale il collegamento dei tre fratelli PELLEGRINO GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO con esponenti della 'ndrangheta alla luce degli stretti legami familiari con soggetti di accertata appartenenza 'ndranghetista; dell'esistenza di consolidati rapporti con esponenti dell'ndrangheta del ponente ligure che operano in particolare nella zona di Ventimiglia, a loro volta diretta emanazione



della 'ndrangheta calabrese; delle caratteristiche di un agire criminale che appartiene alla metodologia mafiosa.

Legami di parentela ed affinità con famiglie legate all'ndrangheta

La DIA ha evidenziato legami di parentela ed affinità con famiglie dell'ndrangheta che radicano un indizio importante dell'appartenenza dei tre fratelli alla consorterìa criminale.

I PELLEGRINO sono originari di Seminara (RC) territorio d'influenza della cosca SANTAITI/GIOFFRE' (nella famiglia SANTAITI sono stati condannati tre componenti per art. 416 bis CP). I legami dei PELLEGRINO con le famiglie 'ndranghetiste DITTO, SANTAITI e GIOFFRE' si sono saldati attraverso i genitori grazie al matrimonio di DOMENICO PELLEGRINO con DE MARTE VINCENZA.

La DE MARTE è sorella di GIOVANNI (assassinato a Seminara con tre colpi di lupara nel 1984) soggetto imparentato, attraverso la moglie, con la famiglia 'ndranghetista DITTO.

DITTO FRANCESCO, cognato del DE MARTE GIOVANNI, già sorvegliato speciale di PS e gravato da precedente per art. 416 bis CP, era il padre di DITTO CARMELO (assassinato a Seminara nel 2006). Quest'ultimo era legato sentimentalmente a SANTAITI ROSA (sorella dei fratelli SANTAITI posti al vertice dell'omonima cosca) e vantava precedenti anche per reati di mafia.

Il significativo e stretto legame tra i cugini PELLEGRINO/DE MARTE è emerso in occasione di svariati procedimenti penali.

DITTO CARMELO era stato arrestato durante la latitanza a Diano Marina (IM) e nell'occasione era stato arrestato per favoreggiamento e detenzione di armi suo cugino DE MARTE ANTONIO (figlio di GIOVANNI, nipote della DE MARTE VINCENZA, cugino dei PELLEGRINO). In seguito all'arresto di quest'ultimo PELLEGRINO MAURIZIO si era subito attivato per procurargli un difensore, a riprova della vicinanza e della significatività del legame tra i cugini.

DE MARTE ROCCO (figlio di ANTONINO e anch'egli cugino dei PELLEGRINO) è stato condannato, in concorso con PELLEGRINO MAURIZIO, per il delitto di tentata estorsione in danno dell'imprenditore Andreotti Gianni, commesso in data 31.10.09, al fine di acquisire la gestione, o comunque il controllo, dell'agriturismo "Del Povero" di Seborga (IM).

DE MARTE FRANCESCO (anch'egli figlio di ANTONINO e cugino dei PELLEGRINO) è stato condannato, nell'ambito del procedimento La Svolta, per reati inerenti alla detenzione di armi in concorso con PELLEGRINO MAURIZIO (sentenza Tribunale Imperia in data 7.10.14) e prosciolto in appello per intervenuta prescrizione (sentenza Corte Appello Genova 10.12.15 in cui si dà espressa contezza della prova della sussistenza della detenzione delle armi in capo ai due cugini). Attraverso il cugino DE MARTE MICHELE (figlio di GIOVANNI) si sono saldati i legami con la cosca GIOFFRE' (la sorella della moglie ha sposato GIOFFRE' ANTONINO, figlio del capo clan GIOFFRE' ROCCO ANTONIO).

La valenza concreta ed effettiva dei legami parentali o comunque di affinità dei PELLEGRINO con famiglie 'ndranghetiste calabresi è attestato dai matrimoni contratti dai due fratelli PELLEGRINO MAURIZIO (nel 1998) e GIOVANNI (nel 1994) con le figlie, rispettivamente, di PEPE' BENITO e BARILARO FRANCESCO, soggetti nei cui confronti le sentenze di primo e secondo grado (GIP Tribunale Genova 9.11.12, confermata da Corte Appello Genova) pronunciate nel procedimento cd. Maglio 3 (citate ripetutamente dalla difesa dei proposti come elementi di segno favorevole) pur giungendo all'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 416 bis CP, hanno riconosciuto

l'essere entrambi da tempo persone legate all'ndrangheta in Calabria, consorteria criminale di cui sicuramente riproducono i riti e la segretezza. Le sentenze hanno ritenuto non provato che i due soggetti avessero organizzato in Liguria una "locale" attiva, operante con le modalità criminali proprie dei reati associativi di stampo mafioso finalizzate all'assoggettamento del tessuto economico, politico e ambientale, limitandosi a coltivare il rituale associativo e sostanzialmente a sentirsi 'ndranghetisti senza esteriorizzare il vincolo associativo in attività criminali.

In sostanza le sentenze citate hanno riconosciuto che il PEPE' e il BARILARO sono soggetti appartenenti all'ndrangheta, qualità, quella dell'appartenenza, sconosciuta al codice penale (che sanziona condotte più pregnanti, quali la partecipazione, direzione, promozione, organizzazione all'associazione 416 bis) ma che rileva invece in materia di misure di prevenzione ove si è precisato che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: richiedendo quest'ultimo una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di cui all'art. 416 bis CP, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Cass. Pen. Sez. 6, 9747/2014).

Alla luce del criterio giurisprudenziale si è fondato il riconoscimento della pericolosità qualificata del BARILARO FRANCESCO (suocero di PELLEGRINO GIOVANNI) e l'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (disposta dalla Corte di Appello di Genova con ordinanza 18.8.15) confermata in Cassazione con la sentenza 12.5.16 (pubblicata su ITALGIURE Snpen 22472/16) che ha riconosciuto come, proprio da quelle stesse sentenze di assoluzione invocate dalla difesa (attualmente il procedimento cd. Maglio 3 è pendente in Cassazione in seguito al ricorso presentato dal PM) siano risultati inoppugnabili elementi fattuali ampiamente sufficienti per ritenere l'appartenenza del BARILARO all'ndrangheta e quindi per l'applicazione della misura.

Il materiale probatorio raccolto in quel processo, come emerge dalla dettagliata sentenza del GIP, si sostanzia in una serie di lunghe intercettazioni ambientali nel corso delle quali i protagonisti, in modo assai esplicito, dimostrano la loro profonda conoscenza e condivisione del complicato rituale della 'ndrangheta. Raccontano di riunioni di "affiliati", avvenute rispettivamente il 17.1.2010 a Bordighera, il 16.3.2010 a Lavagna, il 27.12.09 a Bosco Marengo e il 28.2.2010 a Novi Ligure. Si tratta di riunioni riservate agli appartenenti all'associazione criminosa, caratterizzate da segretezza, nel corso delle quali si fa riferimento ad una "formula di Fondazione" con la quale gli 'ndranghetisti sono soliti aprire qualsiasi riunione sociale (pag. 232 sentenza GIP Tribunale Genova prodotta dalla difesa su supporto informatico), si conferiscono "doti", "fiori" (carica 'ndranghetista) "battesimi" e, come risulta specificamente in una intercettazione, si indica espressamente l'ndrangheta come società comune agli interlocutori.

In questo contesto di appartenenza all'ndrangheta, il matrimonio delle figlie del BARILARO e del PEPE' con i fratelli PELLEGRINO GIOVANNI e MAURIZIO non può assumere la valenza di una semplice coincidenza, irrilevante sul piano della prova dell'appartenenza 'ndranghetista anche dei



fratelli PELLEGRINO (tanto più alla luce dei legami parentali o di affinità con famiglie legate all'ndrangheta in Calabria saldati tramite la DE MARTE) data l'importanza che all'interno della consorceria calabrese viene data ai vincoli familiari, attraverso i quali si rafforza la capacità intimidatoria dei clan e, di conseguenza, il loro potere criminale ed economico sui territori.

Al riguardo non va trascurato che è emerso nel procedimento cd. Maglio 3 che sia il BARILARO che il PEPE' erano autorizzati a frequentare personaggi di grande peso nell'associazione criminale (è ritenuta provata dal GIP nella sentenza citata la presenza del BARILARO alla riunione di 'ndrangheta tenutasi a Novi Ligure il 28.2.10 a cui ha partecipato anche GANGEMI DOMENICO, esponente di spicco della consorceria, *capobastone* a Genova, condannato in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria per art. 416 bis CP nell'ambito del procedimento "Crimine") a dimostrazione di una contiguità risalente nel tempo che è fondato ritenere, proprio per la pregnanza della intraneità nella consorceria, abbia inciso nell'approvazione dei matrimoni delle figlie.

Depone per la contiguità con le cosche calabresi la condanna, divenuta irrevocabile, riportata da PELLEGRINO MAURIZIO nel 2007 per il favoreggiamento del latitante COSTAGRANDE CARMELO, affiliato alla cosca SANTAITI/GIOFFRE (sentenza Tribunale di Sanremo 3.6.07-irrev.20.7.07). Delitto sintomatico del legame con personaggi di provata intraneità 'ndranghetista in Calabria, rispetto ai quali assume significativa rilevanza il vincolo con il suocero PEPE' BENITO, proprietario dell'immobile in cui il latitante è stato ospitato.

Il legame tra suoceri e generi, rivelatosi concreto e solidale anche nella commissione di reati caratterizzati da modalità tipiche del metodo mafioso (come si dirà più specificamente in seguito) riflette la condivisione nella famiglia dell'appartenenza 'ndranghetista, riconosciuta anche all'esterno da esponenti della consorceria calabrese che operano nel ponente ligure, MARCIANO' GIUSEPPE, MARCIANO' VINCENZO classe 1948, MARCIANO' VINCENZO classe 1977, ALLAVENA OMAR e altri, condannati in primo e secondo grado nel procedimento cd. La Svolta per reato di cui all'art.416 bis CP quali partecipi del "locale" di Ventimiglia, ramificazione dell'ndrangheta in quella zona, che mantiene forti legami con le cosche 'ndranghetiste calabresi.

Frequentazione con esponenti della criminalità calabrese operanti nel ponente ligure. Rapporti con MARCIANO' GIUSEPPE capobastone del "locale" di Ventimiglia

La difesa dei propositi ha ampiamente valorizzato la sentenza di assoluzione dei fratelli PELLEGRINO dal reato di cui all'art. 416 bis CP nell'ambito del procedimento cd. La Svolta, intervenuta in grado di appello (impugnata in Cassazione dal PG) in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di IMPERIA (che aveva assolto il solo PELLEGRINO MICHELE) come elemento decisivo a far cadere uno dei principali argomenti posti a fondamento della pericolosità qualificata dei propositi.

Brevemente si accenna, per far comprendere l'impostazione accusatoria, all'oggetto del procedimento e delle imputazioni, rimandando alla lettura delle sentenze allegate per una più precisa e dettagliata ricostruzione dei fatti e delle prove esaminate dai giudici del merito.

Il procedimento in origine contemplava un'unica ipotesi associativa 'ndranghetista riconducibile al "locale" di Ventimiglia, capeggiata da MARCIANO' GIUSEPPE, nel cui ambito il PM, in una richiesta cautelare presentata al GIP per art. 416 bis CP, aveva inserito come partecipi i quattro fratelli PELLEGRINO.

In seguito al rigetto parziale della richiesta e delle argomentazioni svolte dal GIP, il PM ha prospettato l'esistenza di due distinte associazioni 'ndranghetiste operanti nel ponente ligure:

- una facente capo al MARCIANO' GIUSEPPE, partecipata dai suoi familiari MARCIANO' VINCENZO classe 1948 e MARCIANO' VINCENZO classe 1977, da ALLAVENA OMAR ed altri, strutturata per la gestione e la conduzione del "locale" di Ventimiglia; in rapporto con le cosche calabresi di riferimento PIROMALLI, MAZZAFERRO, PRIOLO; finalizzata alla commissione di reati in materia di usura, estorsione, stupefacenti e armi attraverso modalità proprie del metodo mafioso volto ad acquisire il controllo economico, politico e ambientale del territorio di riferimento attraverso le condotte specificate nell'imputazione (Capo A) della sentenza per il quale i predetti imputati, come detto, sono stati in seguito condannati dal Tribunale di Imperia - 7.10.14, confermata dalla Corte di Appello di Genova 10.12.15);

- l'altra riferibile ai quattro fratelli PELLEGRINO, a BARILARO ANTONINO (e BARILARO FRANCESCO, BARILARO FORTUNATO, CIRICOSTA MICHELE, PEPE' BENITO già separatamente giudicati nell'ambito del procedimento cd. Maglio 3) strutturata per la gestione e la conduzione di un'autonoma "locale" attiva a Bordighera, sostanzialmente staccatasi dal "locale" di Ventimiglia del MARCIANO' GIUSEPPE; in rapporto con la cosca calabrese di riferimento SANTAITI/GIOFFRE'; finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, ad acquisire appalti pubblici in favore delle società di famiglia, ad interferire nelle consultazioni elettorali nell'aspettativa di illeciti vantaggi, attraverso le attività criminose caratterizzate dal metodo mafioso descritte nell'imputazione (capo A bis) delle sentenze sopra menzionate) e la commissione di reati in materia di stupefacenti e di armi.

Ai fini che interessano in questa sede è importante evidenziare che l'approdo assolutorio della Corte di Appello genovese in relazione al reato associativo ascritto ai PELLEGRINO si fonda sulle ritenute criticità della contestazione, derivate dalla configurazione di un'autonoma "locale" a Bordighera staccatasi da quella di Ventimiglia capeggiata dal MARCIANO' GIUSEPPE (scissione collocata dal Tribunale di Imperia nella prima decade degli anni 2000) la cui struttura gerarchica ed operativa non è stata ritenuta adeguatamente provata.

Senza ovviamente addentrarsi nelle argomentazioni svolte dalla Corte, oggetto di critica nel ricorso in Cassazione proposto dal PG, ciò che assume particolare rilevanza in questa sede sono i fatti che la sentenza evidenzia come "significativamente deponenti per una unitarietà del gruppo, in evidente contraddizione al ritenuto distacco dall'originario locale". Fatti emersi dal giudizio che segnano una stretta contiguità dei fratelli PELLEGRINO, e dei loro familiari BARILARO FRANCESCO, BARILARO FORTUNATO, PEPE' BENITO, con gli esponenti 'ndranghetisti del locale di Ventimiglia, nel segno di quella appartenenza alla consorteia criminale che, a prescindere dalla prova della partecipazione al reato associativo, esprime la pericolosità qualificata dei propositi.

Il riferimento è, innanzi tutto, alla partecipazione di PELLEGRINO GIOVANNI, del suocero BARILARO FRANCESCO, BARILARO FORTUNATO, PEPE' BENITO, CIRICOSTA MICHELE ad una cena elettorale organizzata da MARCIANO' GIUSEPPE presso il ristorante LE VOLTE nei primi mesi del 2007 in favore del candidato BOSIO GIOVANNI a sindaco di Bordighera (pag. 350 della sentenza Corte Appello Genova 10.12.15) Il fatto, visto in funzione di un controllo del territorio, tramite l'appoggio a determinati candidati, organizzato da un capobastone di riconosciuto spessore come il MARCIANO', esprime una vicinanza, una coesione e una considerazione della famiglia PELLEGRINO che contrasta con la riduttiva presentazione fatta



in chiave difensiva dei propositi come criminali comuni, che agiscono ciascuno per proprio conto, svincolati da logiche di appartenenza mafiosa.

Viene ricordata un'altra importante riunione, sempre finalizzata a dare sostegno elettorale ad un candidato sostenuto dal *capobastone* GANGEMI DOMENICO (risultato in ripetuto contatto con il MARCIANO') tenutasi in località Giambranca di Bordighera, il 17.1.10. Riunione avvenuta alla presenza dello stesso GANGEMI, a cui hanno partecipato CIRICOSTA MICHELE e BARILARO FORTUNATO, fratello di FRANCESCO, a dimostrazione del peso riconosciuto nel contesto 'ndranghetista alla famiglia BARILARO/PELLEGRINO e dei perduranti interessi nel settore del controllo politico del territorio perseguiti, in particolare, dal PELLEGRINO GIOVANNI personalmente o attraverso i familiari.

L'intercettazione (relativa al procedimento "La Svolta", richiamata nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Imperia 13.3.13) riflette l'interessamento del PELLEGRINO GIOVANNI per il rinnovo della nomina del BOSIO a Sindaco di Bordighera, attraverso un incontro con il suocero BARILARO (conv. n. 5654 del 5.12.05 - pag. 44). Altre intercettazioni richiamate nell'ordinanza riflettono l'interessamento del PELLEGRINO GIOVANNI per la nomina di candidati alle elezioni parlamentari.

La finalizzazione dei sostegni elettorali ad ottenere vantaggi illeciti, anche attraverso la messa in atto di condotte intimidatorie proprie del metodo mafioso, è dimostrata da un grave episodio di minaccia ascritto al PELLEGRINO GIOVANNI ed al suocero BARILARO FRANCESCO, nei confronti di due assessori del comune di Bordighera, rei di avere espresso parere negativo al rilascio di un'autorizzazione alla moglie di PELLEGRINO MAURIZIO per l'apertura di una sala giochi (episodio di cui si tratterà più diffusamente in seguito).

Infine, si richiamano le intercettazioni (relative al procedimento La Svolta riportate nel ricorso in Cassazione del PG allegato su supporto informatico) dalle quali emerge l'insofferenza del MARCIANO' GIUSEPPE e dei suoi familiari per l'eccessiva ostentazione di potere da parte delle famiglie BARILARO/PELLEGRINO: *"troppa arroganza con la troppa potenza..- conv. 2260 del 26.8.10 ; "Loro qui hanno rovinato tutto...hanno fatto arrivare l'antimafia..." "A me PELLEGRINO una volta è venuto da me e mi ha detto: Compare VINCENZO...non mi ha chiamato neanche al telefono, mi ha fatto chiamare da un'altra persona ... -conv. 902 del 6.12.10;* conversazioni che riflettono il disappunto verso un certo modo di comportarsi e la disinvoltura con cui i PELLEGRINO si rapportano ai MARCIANO', soggetti di spiccata caratura criminale 'ndranghetista (riconosciuta nelle sentenze di condanna di primo e secondo grado del procedimento "La Svolta") che non avrebbero tollerato da semplici delinquenti comuni una mancanza di rispetto e comportamenti di ostentazione sgraditi sia a livello di "locale" che delle cosche di riferimento in Calabria, se non perché riconducibili a soggetti a cui viene riconosciuto un peso nell'ambito della consorteria criminale (intercettazioni pg. 253-266 ricorso PG).

Precedenti penali dei propositi e reati caratterizzati da comportamenti intimidatori propri del metodo mafioso

Il trascorso criminale dei tre fratelli PELLEGRINO, GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO, riflette un radicato inserimento negli ambienti del traffico di stupefacenti e della circolazione delle armi che, letto alla luce dell'appartenenza 'ndranghetista sopra evidenziata, costituisce un dato decisivo



della loro pericolosità qualificata, tuttora attuale data la solidità e la risalenza nel tempo dei legami familiari e relazionali con esponenti di comprovata intraneità all'ndrangheta (BARILARO, PEPE', MARCIANO'), la grave entità dei reati commessi, la loro reiterazione anche in epoca recente, il ricorso a comportamenti intimidatori che riconducono al metodo mafioso contribuendo a rafforzare il grado di pericolosità.

PELLEGRINO GIOVANNI

E' stato condannato per delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, Reati commessi negli anni 1995/ 1996 (sentenza C.App. Genova 10.2.00-irrev. 14.12.00).

E' stato condannato per reati di minaccia in danno dell'Ass. P.S. Magliano Rocco e del giornalista Tenerelli commessi a Sanremo rispettivamente in data 29.4.09 e 25.11.09 (sentenza Corte Appello Genova 5.2.15 -irrev. 22.4.15).

La sentenza della Cassazione 4.12.13 (di annullamento parziale con rinvio alla Corte di Appello di Genova definito con la sentenza sopra richiamata) prodotta in atti dal difensore, ha valorizzato il manifesto significato intimidatorio delle espressioni usate dagli imputati nei confronti delle persone offese, l'oggettiva gravità dei fatti, la "serietà" del movente agevolmente rilevabile dalle imputazioni. Si è sottolineata, in particolare, l'attitudine della condotta ad intimorire, restando ininfluenza l'eventuale capacità di resistenza della vittima.


I fatti sono stati richiamati nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Imperia e possono essere ripresi nei seguenti termini.

In occasione dell'arresto del fratello ROBERTO, intervenuto il 29.4.09 per reati in materia di armi, PELLEGRINO GIOVANNI ha minacciato l'operante Magliano Rocco di sparargli e spaccargli la testa se avessero picchiato il congiunto in Questura. Anche il fratello ROBERTO aveva profferito minacce di analogo tenore allo stesso operante (fatti per i quali è stato condannato con sentenza C.App. Genova 14.11.12-irrev. 4.12.13). In seguito, nel corso del processo, PELLEGRINO GIOVANNI ha minacciato il giornalista Tenerelli Fabrizio, facendo il gesto delle forbici, di tagliargli tre dita della mano se avesse scritto cose sbagliate sul conto del fratello.

Con la sentenza C. App. Genova 5.2.15 sopra richiamata, PELLEGRINO GIOVANNI è stato condannato anche per reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una ragazza straniera che lavorava nel locale "La Grotta del Drago" gestito dallo stesso PELLEGRINO a Sanremo (fatti commessi sino al 13.6.10).

Si colloca in epoca di poco antecedente la vicenda delle minacce agli assessori di Bordighera, Sferazza e Ingenito (reati commessi in "epoca successiva all'ottobre 2008") oggetto di un complesso iter giudiziario che ha portato allo scioglimento dell'amministrazione comunale perché infiltrata da organizzazioni criminali (provvedimento in seguito annullato dal giudice amministrativo).

Per fatti inizialmente contestati nell'alveo del reato di cui all'art. 338 cp - minaccia a un corpo amministrativo- aggravato dalla circostanza dell'art. 7 L.203/1991, gli imputati PELLEGRINO GIOVANNI e BARILARO FRANCESCO erano stati assolti dal Tribunale di Sanremo sul presupposto della inidoneità intimidatrice delle minacce alla luce delle testimonianze rese in dibattimento dalle persone offese, rivolte a ridimensionare sia la portata dei comportamenti degli



imputati che la loro valenza intimidatoria, in plateale ritrattazione delle dichiarazioni rese in indagini. In riforma della sentenza, impugnata dal PM, la Corte di Appello di Genova aveva riformato l'assoluzione pronunciando la condanna degli imputati, esclusa l'aggravante contestata.


La Cassazione, con la sentenza sopra richiamata 4.12.13 prodotta in atti, ritenuta l'esistenza e la gravità degli atti minatori ha annullato la sentenza in punto qualificazione giuridica dei fatti (non ravvisando la sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 338 CP) con rinvio alla Corte genovese per nuovo giudizio. La Corte di Appello, con la sentenza irrevocabile 5.2.15 sopra citata, ha assolto gli imputati aderendo sostanzialmente alle motivazioni assolutorie del Tribunale di Sanremo.

L'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio assolutorio consente di trarre dalla oggettiva, pesante e gravissima azione intimidatoria messa in atto dal PELLEGRINO- e dal suocero BARILARO- in danno dell'assessore Sferrazza (riconosciuta anche dalla Suprema Corte nella ricostruzione che viene sotto riportata) elementi che contribuiscono al giudizio di elevata pericolosità qualificata del proposto espresso nell'ordinanza impugnata.

Deve essere ricordato, innanzi tutto, l'antefatto della vicenda processuale, costituito dalla presentazione, in data 2.10.08, da parte di PEPE' LUCIA (moglie di PELLEGRINO MAURIZIO) in qualità di legale rappresentante della società R.M. di PEPE' LUCIA & C. sas, di una domanda di rilascio di licenza per l'apertura di una sala giochi all'interno del bar di pertinenza della società. Sull'istanza si erano pronunciati sfavorevolmente, in occasione di una riunione della Giunta Comunale dei primi mesi del 2009, alcuni assessori tra cui Sferrazza e Ingenito, ai quali in passato gli imputati avevano offerto il proprio sostegno elettorale. La pratica amministrativa era infine approdata ad un esito negativo in seguito all'approvazione di un regolamento comunale che limitava l'apertura di sale da gioco ad alcune aree urbane, escludendo l'esercizio della PEPE' perchè ricadeva al di fuori del perimetro consentito. Determinazioni confermate anche dalla Commissione Straordinaria Prefettizia insediatasi nel maggio 2011 (in seguito allo scioglimento dell'amministrazione comunale).

La sera stessa della riunione di Giunta che aveva trattato l'argomento, PELLEGRINO GIOVANNI, insieme al BARILARO FRANCESCO, si erano recati presso l'abitazione dello Sferrazza chiedendogli conto del parere negativo espresso sull'istanza della cognata PEPE' e ricordandogli il sostegno elettorale che gli avevano in precedenza assicurato. Lo Sferrazza, nel dibattimento davanti al Tribunale di Sanremo, aveva precisato di essersi sentito "imbarazzato" per la visita e il contenuto del colloquio che rivelava il possesso, da parte dei suoi interlocutori, di informazioni che avrebbero dovuto rimanere riservate, escludendo di esserne rimasto in qualche modo turbato. Era invece emerso dalle indagini che dopo l'arresto degli imputati, avvenuto il 13.6.10, egli era stato assalito dalla paura, temendo di poter essere ritenuto in qualche modo responsabile delle vicissitudini giudiziarie dei due soggetti; aveva dichiarato alla p.g. di aver subito altre minacce dirette o indirette, di aver cambiato le proprie abitudini di vita e che per l'ansia si era dovuto rivolgere ad uno specialista. Circostanze che riflettono l'effettività della portata intimidatoria della "visita", data la caratura criminale dei soggetti e i sospetti della loro appartenenza all'ndrangheta noti nella zona.

Pochi giorni dopo la visita allo Sferrazza, BARILARO aveva telefonato all'altro assessore, Ingenito e si era poi presentato nel suo studio di ginecologo lamentandosi per il parere negativo espresso e chiedendogli se avesse subito dei torti da lui o da propri familiari. Anche Ingenito, in dibattimento, riferirà di essersi solo infastidito per la fuga di notizie dalla riunione di giunta.



La ritrattazione in dibattimento degli assessori conferma la pesante valenza intimidatoria delle "visite" fatte dagli imputati, soggetti che hanno espresso sostegni elettorali al Sindaco di Bordighera Bosio, in carica all'epoca dei fatti, nel contesto delle riunioni 'ndranghetiste di cui si è parlato in precedenza e che hanno dimostrato di avere accesso a notizie riservate all'interno dell'istituzione comunale (è al riguardo significativo che Sferrazza sia stato minacciato la sera stessa del parere negativo espresso nel corso di una riservata riunione di Giunta, non pubblica) rendendo così particolarmente efficace e credibile l'azione intimidatoria.

L'interessamento del PELLEGRINO GIOVANNI ad una pratica che riguardava la cognata dimostra il disappunto dell'intero nucleo familiare per la condotta sfavorevole tenuta dall'esponente politico ritenuto fino a quel momento "amico". Circostanza che, letta congiuntamente allo status di 'ndranghetista riconosciuto giudizialmente al BARILARO e alla contiguità del PELLEGRINO GIOVANNI alla consorterìa criminale, rafforza la pericolosità di un agire sul territorio con modalità che richiamano metodi mafiosi e che vengono percepiti in tal senso all'esterno.

PELLEGRINO MAURIZIO

E' stato condannato per il favoreggiamento del latitante COSTAGRANDE CARMELO, affiliato alla cosca 'ndranghetista Santaiti-Gioffre' (Tribunale Sanremo 3.6.07-irrev. 20.7.07).

E' stato condannato con sentenza Corte Appello Genova 14.11.12 (irrev. 4.12.13) per tentata estorsione e lesioni, reati commessi in concorso con il cugino DE MARTE ROCCO a Seborga fino al 31.10.09. Si tratta della vicenda estorsiva in danno di Andreotti Giovanni, titolare dell'agriturismo "Il Povero", gravato da un debito nei confronti degli imputati di una somma di denaro che non riusciva ad onorare. Gli imputati si erano recati nell'agriturismo per incontrarlo e sollecitargli il pagamento; DE MARTE aveva tentato di colpirlo con una bottiglia, aumentando la pretesa di restituzione da 2000 a 4000 euro e aggiungendo che avrebbero gestito loro le camere dell'esercizio; aveva colpito la vittima ad una gamba con una scopa, con forza tale da spezzare il manico; PELLEGRINO MAURIZIO aveva tentato di colpirlo con un attrezzo da camino.

La vicenda veniva portata a conoscenza dei Carabinieri solo il 4.11.09 quando i congiunti dell'Andreotti, spaventati perché non avevano più notizie del familiare e temendo per la sua incolumità, segnalavano che non riuscivano a contattarlo. Rintracciato dai militari l'Andreotti presentava denuncia nei confronti dei cugini PELLEGRINO/DE MARTE.

E' significativamente emerso nel giudizio che l'Andreotti, in seguito alle richieste estorsive ricevute dagli imputati, si era rivolto a BARILARO FRANCESCO affinché facesse da "paciere", intercedendo in suo favore verso i due familiari, avendone l'autorità. BARILARO gli aveva detto che si trattava di giovani irrequieti e che comunque avrebbe parlato con loro e messo a posto la questione (deposizione Andreotti all'udienza 23.6.11 davanti al Tribunale di Sanremo).

La richiesta di intercessione al BARILARO per le pesanti azioni delittuose di appartenenti alla famiglia, riconoscendone l'autorità carismatica, è un indizio significativo di come all'interno del nucleo familiare allargato dei PELLEGRINO vi sia una coesione nella gestione degli affari criminali, indipendentemente dalla condivisione dei profitti economici, che, stante il riconosciuto status 'ndranghetista degli anziani (BARILARO, PEPE') rafforza la pericolosità dell'agire dei singoli componenti, che vengono percepiti anche all'esterno come soggetti appartenenti alla consorterìa mafiosa e come tali capaci di incutere timore solo per il fatto della contiguità.



In questo senso deve leggersi il comportamento dell'Andreotti e in questo senso depone anche l'intercettazione, richiamata nell'impugnata ordinanza applicativa delle misure di prevenzione, degli sms inviati da MOCCI BRUNELLA (ex convivente del cuoco Violetto Franco che lavorava nell'agriturismo dell'Andreotti, chiamata a deporre nel processo contro PELLEGRINO MAURIZIO e DE MARTE) a tale "Claudio" e le conversazioni con il Violetto in cui la donna esprime paura per la testimonianza, piange perché non vuole andare in Tribunale e perché vuole la sua vita tranquilla *"Non ci voglio andare in Tribunale. Maledetto quel giorno che li ho incontrati per caso e ho detto loro chi stavano cercando" ... "La postina mi ha detto che uno era il fratello dei pellegrino" ... "mi fanno fuori è gente Mafiosa"* (pag. 35 ordinanza Tribunale Imperia 13.3.13).

Nei confronti del PELLEGRINO MAURIZIO sono state inoltre pronunciate condanne, in primo e secondo grado, nell'ambito del procedimento "La Svolta" per reati in materia di stupefacenti risalenti agli anni 2005, 2006, 2007. Si tratta di fatti già considerati nell'ordinanza impugnata a fondamento della pericolosità del proposto.

L'entità dei fatti e le emergenze analizzate nelle sentenze depongono per un radicato inserimento del PELLEGRINO nel contesto del traffico di hashish e cocaina. Si richiamano sinteticamente le risultanze più significative per evidenziare il ruolo dell'imputato e le sue consistenti disponibilità economiche.

CAPO P) concorso nella cessione di 300 grammi circa di cocaina (principio attivo 51%). Risulta in sentenza che PELLEGRINO ha acquistato dai fornitori il quantitativo di stupefacente, di buona qualità, che ha poi rivenduto ai suoi acquirenti Allegri e Stanganelli. Condotta che depone per l'esistenza di rapporti non estemporanei con i fornitori, visto il quantitativo e la qualità della cocaina trattata e per disponibilità economiche che consentono consistenti investimenti nelle forniture destinate alla rivendita. Fatti del 20.11.15.


CAPO Q) concorso con il cugino DE MARTE SALVATORE (e del fratello ROBERTO, assolto) nella cessione di circa gr. 67 di cocaina. Dalle intercettazioni richiamate in sentenza emergono le significative somme di denaro che l'acquirente deve dare al PELLEGRINO per più forniture di cocaina. Fatti dal giugno all'agosto 2006.

CAPO R) acquisto di cocaina il 21.9 2006 (in concorso con DE MARTE Antonio, assolto). Si tratta di una fornitura di stupefacente proveniente dalla Spagna che PELLEGRINO acquista da FOTI FORTUNATO. L'acquisto è provato dalle intercettazioni. Gli ascolti rivelano conversazioni intercorse con il cugino DE MARTE ANTONIO nelle quali PELLEGRINO MAURIZIO ragiona sul guadagno ottenibile dagli acquisti di cocaina impegnando 140 /170.000 euro, pur ammettendo che la cosa è molto più rischiosa di qualche anno addietro.

Per comprendere l'entità delle forniture trattate dagli interessati si evidenzia che, al rientro da un successivo viaggio in Spagna, FOTI verrà arrestato con 625 grammi di cocaina e nove chili e mezzo di hashish.

CAPO R bis) cessioni dello stupefacente acquistato dal FOTI a OLIVERI ANGELO e DE MARTE FRANCESCO, fatti del 23.9.06. La sentenza richiama i risultati delle intercettazioni nelle quali il PELLEGRINO MAURIZIO parla del prezzo praticato agli acquirenti per le cessioni, 6000 euro per OLIVERI, 1400 euro per il cugino.

CAPO U) in concorso con GIOVINAZZO MARCELLO e CONDINA (giudicato separatamente). Si tratta dell'importazione di kg.52,320 di hashish che PELLEGRINO aveva acquistato in Francia dal GIOVINAZZO, sequestrato al corriere CONDINA il 7.2.07.



L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991, contestata in tutti i reati sopra richiamati (motivata dalla Corte di Appello di Genova come conseguenza coerente all'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis CP) ha condotto alla declaratoria di prescrizione in relazione all'importazione di hashish, alla luce della rivivescenza delle pene edittali per le sostanze cd. leggere seguita alla pronuncia della Corte Costituzionale. La Corte di Appello genovese ha peraltro valorizzato come le intercettazioni, prese in esame dal Tribunale di Imperia, avessero rivelato contatti fra i tre soggetti coinvolti nell'importazione che precludevano una assoluzione nel merito.

Nello stesso procedimento PELLEGRINO MAURIZIO era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Imperia per reati inerenti alla detenzione e al porto di due pistole semiautomatiche, in concorso con il cugino DE MARTE FRANCESCO, aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 L. 203/1991 (capo S) in data 9.10.06 e capo T) in data 11.10.06), reati dichiarati prescritti dalla Corte di Appello di Genova in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante. Nel motivare il proscioglimento la sentenza ha valorizzato gli elementi di fatto emersi dalle intercettazioni ambientali da cui si evince l'effettivo possesso delle armi da parte degli imputati.

PELLEGRINO ROBERTO


E' stato condannato dal Tribunale per i Minorenni di Genova/Corte Appello Minorenni Genova sentenza 6.4.1995 (irrev. 31.5.1995) per reati inerenti la detenzione di armi da guerra commesso il 7.4.1994. La sentenza ha valorizzato la quantità e qualità delle armi come circostanza indicativa della provenienza da ambienti malavitosi strettamente collegati alla criminalità organizzata. Per gli stessi fatti era stato condannato il fratello MICHELE (sentenza Corte Appello Genova 23.5.00-irrev. 2.3.01).

E' stato condannato con sentenza Corte Appello Genova 14.11.12 (irrev. 4.12.13) per le minacce all'assistente di P.S. Magliano, profferite in occasione del suo arresto per reati inerenti la detenzione di un'arma, in data 29.4.09. Si tratta di fatti connessi alle minacce profferite nei confronti dello stesso operante, lo stesso giorno, dal fratello PELLEGRINO GIOVANNI, reato per il quale anche quest'ultimo è stato condannato in via definitiva (sentenza richiamata in relazione alla posizione sopra trattata).

Nei confronti del PELLEGRINO ROBERTO è stata inoltre pronunciata sentenza di condanna per reati di incendio e cessione di stupefacenti commessi nel periodo dicembre 2011/ 2012 (inizialmente nei fatti inerenti gli stupefacenti era stato imputato anche il fratello GIOVANNI, giudicato separatamente e assolto). La sentenza GUP Tribunale Genova 15.7.13 aveva condannato il PELLEGRINO anche per il delitto di tentata estorsione, contestato in connessione ad uno degli episodi incendiari, ritenendo in relazione a tutti i delitti giudicati l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991. La Corte di Appello di Genova ha assolto l'imputato per la tentata estorsione, confermando nel resto.

La Corte di Cassazione, con sentenza 30.4.15, prodotta in atti dal difensore, ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento dell'aggravante, rinviando alla Corte genovese per la determinazione della pena.

Risultano pertanto accertati, in via definitiva, due episodi di incendio (nel dicembre 2011 e il 3.1.2012) commissionati dal PELLEGRINO ROBERTO in danno di aziende operanti nel settore



dell'edilizia e dello scavo terra, concorrenti della società PELLEGRINO srl e i fatti di cessione di cocaina a CALVINI SIMONE, tra il settembre 2010 e l'agosto 2012, per quantitativi oscillanti ogni volta tra i 100 e i 150 grammi.

Il dichiarante BONOMO, compartecipe materiale insieme a CALVINI SIMONE, degli attentati incendiari ha riferito nel dettaglio degli incontri successivi avuti con PELLEGRINO ROBERTO (conosciuto per la prima volta dopo il primo incendio) nel corso dei quali lo aveva ringraziato, stringendogli la mano, senza dare spiegazioni. Aveva poi appreso dal CALVINI che i titolari dei cantieri incendiati *"dovevano capire che qualcuno non doveva prendere i lavori che avevano perso i signori pellegrino..."*.

E' significativo evidenziare, al riguardo, che la PELLEGRINO srl era stata colpita dal sequestro disposto dal Tribunale di Imperia in data 24.5.11 nell'ambito cautelare della misura di prevenzione ex art. 2 bis e 2 ter L.575/1965 (di cui oggi si discute la confisca) e non aveva quindi più potuto acquisire commesse.

E' inoltre risultato provato che CALVINI, in cambio della sua opera, ha ricevuto dal PELLEGRINO ROBERTO consistenti forniture di cocaina con favorevoli dilazioni di pagamento. E' la stessa sentenza della Cassazione ad evidenziare, confermando il ragionamento logico sotteso alle valutazioni dei giudici di merito sulle dichiarazioni fatte dal BONOMO e i risultati delle intercettazioni, che il CALVINI si riforniva di droga ogni volta che si recava a Mentone, ove si trovava il PELLEGRINO, con il quale si incontrava; il CALVINI era debitore del PELLEGRINO per un'ingente somma di denaro la cui causale è stata ragionevolmente rinvenuta nella fornitura di stupefacenti sulla base delle intercettazioni esaminate.

Nei confronti del PELLEGRINO ROBERTO è stata inoltre pronunciata recente condanna per acquisto di una pistola Beretta cal.7.65 e di una carabina cal.7.62x39 da CALVINI PIERINO e CALVINI SIMONE, gestori di un'armeria a Sanremo, attraverso modalità illecite (sent. GIP Tribunale Sanremo 25.11.09 confermata da Corte Appello Genova 28.6.16).

I numerosi elementi di fatto emergenti dalle sentenze pronunciate nei confronti dei fratelli PELLEGRINO GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO delineano una capacità criminale di grado elevato che si snoda nell'arco del tempo, che evidenzia la capacità dei proposti di diversificare le attività criminose, dai reati in materia di armi, agli stupefacenti, all'attività di prostituzione, in un contesto di vicinanza, solidarietà e coesione dei tre fratelli che contrasta con la prospettiva difensiva di un agire singolo, slegato da logiche di appartenenza familiare.

La capacità criminale dei tre fratelli è infatti rafforzata dagli indizi di appartenenza 'ndranghetista rivelata dai legami di parentela; dalla frequentazione di soggetti 'ndranghetisti che operano nel vicino "locale" di Ventimiglia; da modalità tipiche dell'agire mafioso che trovano nella contiguità alla consorte mafiosa un potenziamento della forza intimidatrice volta a condizionare sotto il profilo economico e politico il territorio in cui vivono.

Sono significativi gli episodi di intimidazione di cui si è parlato, per la valenza incisiva nel tessuto politico (minacce agli assessori), ambientale (minaccia al giornalista) economico (vicenda estorsiva in danno del titolare dell'agriturismo "Il Povero" di Seborga in cui si minaccia l'acquisizione di fatto dell'azienda; incendi commissionati da PELLEGRINO ROBERTO nei confronti di aziende concorrenti della società di famiglia PELLEGRINO srl che non poteva lavorare perché posta in



sequestro) attraverso la quale i propositi mirano ad esercitare un'influenza sul territorio facendo leva sul timore che incute il nome dei PELLEGRINO e la loro vicinanza all'ndrangheta.

La coesione dei tre fratelli emerge anche nella gestione degli affari criminali, oltre che nella conduzione delle società lecite in cui operano. Le intercettazioni nel procedimento per i reati in materia di stupefacenti per i quali è stato condannato PELLEGRINO MAURIZIO hanno evidenziato conversazioni di soggetti (di cui è stato accertato il coinvolgimento nell'attività delittuosa) con il fratello ROBERTO che, pur prendendo atto dell'assoluzione di quest'ultimo, depongono per una interscambiabilità dei fratelli verso gli interlocutori indicativa della stretta condivisione degli interessi illeciti esistente tra i congiunti e di come essa venga percepita all'esterno.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle intercettazioni nel procedimento per i reati in materia di stupefacenti per i quali è stato condannato PELLEGRINO ROBERTO, con riferimento a conversazioni dell'acquirente CALVINI riguardanti PELLEGRINO GIOVANNI, separatamente giudicato ed assolto dal Tribunale di Imperia (v. sentenza 14.6.16 prodotta in atti dalla difesa).

In conclusione, gli indizi di appartenenza 'ndranghetista e la storia criminale dei tre fratelli PELLEGRINO, GIOVANNI, MAURIZIO e ROBERTO dimostrano la pericolosità qualificata dei tre propositi come ritenuto nell'ordinanza impugnata. La pregnanza dell'appartenenza, fondata sugli stretti vincoli parentali e sulla continuità nel tempo dei rapporti intrattenuti, anche di recente (vedi cene elettorali) con esponenti dell'ndrangheta nel ponente ligure, conducono ragionevolmente a ritenere una perdurante contiguità alla consorteria criminale che, in assenza di inequivocabili e decisi segni di distacco, permane tuttora e qualifica la spiccata pericolosità sociale dei propositi, rispetto alla quale le recenti condanne per reati in materia di stupefacenti, armi, prostituzione sono significativa espressione della persistenza e dell'attualità dell'agire criminale.


La prova della residenza all'estero di PELLEGRINO ROBERTO ha determinato la revoca della misura di prevenzione personale con statuizione divenuta definitiva. Della pericolosità qualificata si dovrà tenere conto per quanto concerne l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, come verrà in seguito specificato.

Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte per PELLEGRINO MICHELE (nei cui confronti la misura di prevenzione personale è già stata revocata) soggetto che, da molto tempo, risulta estraneo ad attività criminali e che ha marcato un evidente distacco dall'ambiente e dalla vita dei fratelli trasferendosi nel Basso Piemonte.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e connesse prescrizioni indicate nel provvedimento applicativo, disposta dal Tribunale di Imperia in data 13.3.13 deve pertanto essere confermata nei soli confronti di PELLEGRINO GIOVANNI e PELLEGRINO MAURIZIO.

L'elevato grado di pericolosità qualificata dei due propositi, emerso dai fatti esaminati, giustifica la conferma della durata della misura nel tempo massimo di cinque anni previsto dall'art. 4 L. 1423/56.

CONFISCA



Sul presupposto del collegamento dei quattro proposti alla 'ndrangheta e i riscontri delle attività delittuose esercitate in vari settori criminali, la DIA, sulla base della disamina della situazione finanziaria dei quattro fratelli PELLEGRINO MICHELE, GIOVANNI, MAURIZIO, ROBERTO, delle società da loro gestite e delle proprietà acquisite nell'arco temporale intercorso tra il 2002 e il 2009, ha ravvisato indizi di provenienza illecita delle risorse economiche di cui gli stessi disponevano, direttamente o attraverso intestazioni fittizie ai familiari. Partendo dalla constatazione delle pesanti situazioni debitorie delle società di famiglia e delle modeste dichiarazioni reddituali dei singoli proposti e della società F.Ili PELLEGRINO srl, consistente in attività edilizia e movimento terra, la DIA ha calcolato che i proposti non potessero vivere con i proventi leciti della società, evidenziando i dati contabili una sperequazione macroscopica tra i redditi ufficiali dichiarati e le disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui essi potevano effettivamente disporre, tenuto conto delle uscite per acquisti, pagamento di tasse e di rate di mutui. Tale sproporzione è stata calcolata in circa 1 milione di euro nel 2002 fino a raggiungere 2,3 milioni di euro nel 2009 (si rimanda ai calcoli rappresentati nell'ordinanza impugnata).

Nelle conclusioni della DIA la sperequazione assume ancora più consistenza ed evidenza considerando che a tali importi si deve aggiungere la costruzione di due case a Bordighera, via Cornice dei Due Golfi 138, residenze dei fratelli ROBERTO e MAURIZIO e dei loro nuclei familiari, edificate dal 2002 al 2006, in relazione alle quali la DIA ha calcolato spese sostenute per circa 600 mila euro.

E' stato inoltre accertato che le attività economiche della famiglia PELLEGRINO, da sempre attive nel campo dell'edilizia e del movimento terra, oltre a non produrre redditi consistenti ed alle perplessità sulle modalità di acquisizione, hanno dato luogo a pesanti passività, riflettendo gestioni che non potevano giustificare le disponibilità finanziarie di spesa accertate.

E' emerso in particolare che la GIMAR srl, amministrata da PELLEGRINO MICHELE dal 1996 al 2002, era stata dichiarata fallita con un debito accertato verso l'erario di 3 milioni e 800 mila euro; la PONENTE SCAVI srl, amministrata da PELLEGRINO MICHELE sino al 2001, era stata dichiarata fallita con un debito verso l'erario di 1 milione e 100 mila euro; la SCA MOTER, di cui era socio ROBERTO PELLEGRINO, ha registrato nel 2007 perdite per circa 400 mila euro.

La F.Ili PELLEGRINO sas, costituita in maggioranza da GIOVANNI PELLEGRINO nel 2001 con quota dell'80% e quote del 18% MICHELE e 1% a ciascuno dei fratelli ROBERTO e MAURIZIO, è in liquidazione. I beni della società sono stati acquistati all'asta dalla costituita F.LLI PELLEGRINO srl, costituita nel 2003 da ROBERTO PELLEGRINO (40%) e dai genitori DOMENICO (20%) e DE MARTE VINCENZA (40%).

Le sofferenze della F.LLI PELLEGRINO srl sono risultate sostenute da finanziamenti da parte dei soci, genitori dei proposti, soggetti risultati sostanzialmente privi di reddito (v. dichiarazioni reddituali riportate nell'ordinanza del Tribunale di Imperia).

Sulla base di tali elementi il Presidente del Tribunale di Imperia emetteva in data 24.5.11 decreto motivato ex art. 2 bis co.4 L. 575/1965 con cui, in accoglimento delle richieste della DIA, disponeva il sequestro dei beni di proprietà dei PELLEGRINO, nonché di quelli riconducibili ai familiari quali intestatari fittizi, ravvisando sostanzialmente l'origine da attività illecita sia dei beni acquisiti che dell'attività economica svolta dalla F.LLI PELLEGRINO srl, ottenuta attraverso metodi intimidatori assimilabili a quelli delle associazioni mafiose, agevolati dalla contiguità con cosche dell'ndrangheta in Calabria, attraverso i vincoli parentali, e i solidi rapporti con esponenti

'ndranghetisti operativi nel ponente ligure, in particolare nella zona di Ventimiglia, in grado di condizionare l'ambiente politico ed economico così da ottenere vantaggi ingiusti per la propria impresa attraverso l'acquisizione di appalti o alterando le regole della concorrenza oppure avviando nuove attività (si richiamano i fatti sopra esaminati relativi alle minacce a due assessori del Comune di Bordighera a cui la famiglia PELLEGRINO aveva dato sostegno elettorale; gli attentati incendiari ad imprese concorrenti; la pretesa estorsiva in danno del titolare di un agriturismo, collegata ad un prestito di denaro che la vittima non riusciva a restituire, volta ad acquisire ingiustamente l'azienda).

Il provvedimento veniva convalidato dal Tribunale di Imperia che disponeva perizia contabile per la verifica dei conteggi della DIA e sulla contabilità della società F.LLI PELLEGRINO srl.

E' sulla base di tali conteggi e dei risultati della perizia svolta dal dott. FASCE che il Tribunale di Imperia, con l'ordinanza impugnata, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 2 ter L.575/1965, specificamente sotto il profilo della sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dai propositi e la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che tali ingenti disponibilità economiche fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego (riferendosi alla continuativa attività di spaccio di stupefacenti svolta da MAURIZIO e ROBERTO PELLEGRINO e alle altre attività delittuose richiamate) ha disposto nei confronti di tutti e quattro i fratelli PELLEGRINO la confisca dei beni e delle quote della F.LLI PELLEGRINO srl e della PELLEGRINO sas, rispettivamente a ciascuno intestati e i beni e le quote sociali ritenute fittiziamente intestati ai familiari.

Il sistema di calcolo eseguito dalla DIA e ripreso dal perito (analizzando il periodo dal 1994 al 2009, prendendo a base la rilevazione statistica ISTAT della spesa media sostenuta da ciascun nucleo, dedotto il reddito denunciato da ciascuno) non è stato contestato in sede di impugnazione. Possono darsi pertanto per dimostrate, nel periodo analizzato nella tabella richiamata nell'ordinanza del Tribunale di Imperia, spese ed esborsi da parte dei PELLEGRINO e dei loro familiari per somme enormemente superiori alle loro entrate ufficiali e ogni anno via via crescenti fino a giungere nel 2009 ad un valore negativo di -2.300.000 euro.

A ciò si devono aggiungere le spese per la costruzione, tra il 2002 e il 2006, delle due costruzioni di via dei Due Golfi a Bordighera, divenute residenze dei fratelli ROBERTO e MAURIZIO, per le quali il perito ha stimato costi (superiori a quelli stimati dalla DIA) di € 600.000 per la costruzione e € 600.000 per la sistemazione dei terreni circostanti.

Elementi che, sommati, conducono ad una sperequazione tra redditi dichiarati e redditi in realtà disponibili, che nel 2009 supera i 3 milioni di euro.

Al fine di avere un quadro più completo della situazione reddituale a disposizione dei fratelli PELLEGRINO è stato dato incarico al perito di esaminare la contabilità della F.LLI PELLEGRINO sas, anche alla luce dei rapporti economici con la PELLEGRINO Srl. Al termine dell'incarico il perito ha sostanzialmente confermato lo sbilanciamento già evidenziato, salvo marginali correttivi, in termini superiori ai 2 milioni di euro. Oltre il valore della costruzione.

E' sull'analisi della contabilità sociale che si è incentrata la contestazione difensiva rivolta sostanzialmente a ricondurre lo sbilanciamento rilevato, ridimensionato dai prelievi in contanti effettuati dai soci, tutti membri della famiglia, quantificato in € 1.300.000, all'evasione fiscale



accertata dall'Agenzia delle Entrate a carico della PELLEGRINO sas negli anni 2003/2005 , strumento attraverso il quale i PELLEGRINO avrebbero disposto di redditi di impresa (quantificati in € 3.345.530 nel triennio esaminato 2003-2005) ben maggiori rispetto a quelli dichiarati ed emergenti dalla contabilità, tali da ridurre sensibilmente, data la disponibilità di ingente liquidità "in nero", la sproporzione posta a base del provvedimento di confisca.

L'argomento, già ampiamente sviluppato nel contraddittorio peritale, è stato ripreso nell'impugnazione in termini sostanzialmente sovrapponibili.

In merito ai redditi accertati nei confronti della PELLEGRINO sas da parte dell'Agenzia delle Entrate, contestazioni di natura puramente fiscale, sono stati accertati: per il 2003 un maggior reddito di impresa pari a € 1.190.152; per l'anno 2004 pari a € 1.549.056; per l'anno 2005 pari a € 606.325. Tali importi, come rilevato anche dal CT di parte dott. FARINA, sono relativi, per lo più, a *"recupero a tassazione di costi indeducibili per fatture di servizi"* e recupero di maggiori ricavi per *"versamenti e prelievi non giustificati"*.

La difesa, nella consulenza di parte dott. MARANI depositata in sede di impugnazione, sostiene che i maggiori redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate si risolvono in somme in nero che rappresentano di fatto la maggiore disponibilità di liquidità di cui, attraverso la fittizia rappresentazione di costi inesistenti, ha in realtà beneficiato la società e quindi i soci.


Si tratta di un ragionamento che sfugge ad ogni genere di controllo, attraverso il quale si vorrebbe riscrivere a posteriori la contabilità della società in modo da far risultare maggiori redditi di cui non vi è alcuna prova e che, fino al procedimento di prevenzione, sono stati contestati in sede tributaria.

La perizia FASCE ha argomentato, in modo condivisibile, che il recupero a tassazione di costi che, sul piano puramente fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto indeducibili (tesi peraltro fortemente contestata in sede tributaria dalla società che affermava essere stati i costi effettivamente sostenuti) non corrisponde automaticamente -sul piano della effettività dei rapporti economici- all'accertamento, in egual misura, del maggiore reddito sociale; reddito che presuppone maggiori ricavi, in relazione ai quali si deve tenere conto dei costi necessari a produrli e di una struttura sociale adeguata a realizzarli. Struttura che la PELLEGRINO sas non aveva, tanto da dover ricorrere a personale esterno esponendosi quindi a maggiori costi di produzione.

Va inoltre considerato che l'accertamento fiscale non ha escluso che i costi che hanno abbattuto i ricavi, riducendo quindi il reddito, siano stati effettivamente sostenuti: ne è stata infatti denunciata l'indeducibilità o la mancanza di prova e non l'oggettiva inesistenza. Le fatture, ritenute soggettivamente inesistenti, riguardavano somme che sono risultate effettivamente uscite dalle casse sociali.

Non può pertanto valere a contrastare il consistente sbilanciamento rilevato dalla DIA e confermato in perizia, un argomento difensivo che poggia su ipotesi non verificabili, costruite sulla opacità e sulla illegalità dei rapporti economici della società rilevati in sede fiscale, a fronte di un'attività economica che doveva fare i conti con una struttura societaria povera di mezzi e di personale, che, come ha rilevato il perito (pag. 22) doveva ricorrere all'esterno per eseguire i lavori commissionati e pertanto sostenere costi.

Il secondo argomento di contestazione alla perizia FASCE attiene alla quantificazione della voce *"prelievo dei soci dai c/c della F.lli PELLEGRINO sas"*.



La difesa sostiene che tra i proventi legittimi a disposizione della famiglia PELLEGRINO si debba tenere conto anche delle somme corrispondenti al cd. prelievo soci della società di persone; il perito considera tali disponibilità, ma le bilancia con i finanziamenti fatti dagli stessi soci alla società, riducendo il margine di disponibilità solo a € 150.000; la difesa evidenzia che, in realtà, nella voce “finanziamento soci” sarebbero stati inseriti per errore importi (pari a € 717.000) relativi ad incassi da clienti, non fatturati, di cui pertanto non si dovrebbe tenere conto nell’operazione di compensazione operata dal perito, bensì valutata nelle disponibilità lecite dei soci.


Anche in questo caso si tratta di asserzioni apodittiche che non trovano riscontro obiettivo. Infatti: se fossero ricavi dovrebbero risultare da fatture, che invece non risultano emesse; se fossero ricavi “in nero”, versati sui conti dei fratelli e da questi poi versati sui conti della società, sarebbero comunque tracciati e già conteggiati nella disponibilità dei soci; anche a volerli considerare ricavi, si dovrebbe comunque tenere conto dei costi necessari a produrli e, sulla differenza, si dovrebbe calcolare la riduzione per tassazione con conseguente sensibile abbattimento della cifra indicata. Non può inoltre essere trascurato che la documentazione bancaria allegata a supporto dell’assunto difensivo è generica: risulta che si tratta di assegni tratti sull’estero; non viene sempre allegato l’assegno, ma comunque non viene mai descritta l’operazione economica di riferimento. Non vi è insomma alcun riscontro obiettivo della attendibilità che si tratti di incassi da clienti a fronte di una chiara risultanza contabile come “finanziamento soci”.

Si contesta inoltre che non sarebbero stati conteggiati prelevamenti dei soci su conto corrente estero riconducibile ai PELLEGRINO, “conto estero Caisse Sociale de Monaco”, per oltre 500.000 euro.

Si tratta di un conto intestato alla F.lli PELLEGRINO sas, ma che non risulta dalla contabilità sociale, ragione per cui non è stato valutato dal perito. Nella memoria difensiva si fa riferimento ad un conto corrente presso la Société Generale di Monaco, in relazione al quale una nota (di cui è incerta la provenienza) attesterebbe versamenti per oltre 2.306.620, prelievi per € 556.500; assegni pagati per € 444.800; bonifici a favore della F.lli PELLEGRINO sas per € 1.310.404.

Si tratta di allegazioni generiche, in relazione alle quali non risulta se le uscite per prelievo e assegni siano servite per coprire i costi dell’attività all’estero svolta dai PELLEGRINO (sono stati rilevati, sia in sede di accertamento fiscale che nella perizia, stretti rapporti economici tra le società dei PELLEGRINO, tra cui la società francese PELLEGRINO FRERES) o se si sia trattato di somme destinate all’uso personale dei soci; per quanto riguarda i bonifici alla F.lli PELLEGRINO sas, si tratta di somme già conteggiate dalla DIA e dal perito in quanto pertinenti ai conti sociali esaminati.

Infine, l’argomento difensivo relativo all’enfatizzazione dei costi degli immobili realizzati dai fratelli ROBERTO e MAURIZIO PELLEGRINO a Bordighera, via Cornice dei Due Golfi (calcolati, sulla base di una consulenza tecnica, nell’ordine di 600 mila euro dalla DIA e di € 1.200.000 dal perito FASCE considerando anche i complessi lavori di sistemazione esterna del terreno di pertinenza delle costruzioni) sostenendo che gli interessati avrebbero impiegato per la costruzione proprie maestranze, oltre a non trovare, anche in questo caso, alcun riscontro obiettivo, non tiene conto che comunque anche lavorando “in economia” sarebbero stati sostenuti costi di costruzione sempre molto elevati, data l’entità e il pregio dell’intervento, assolutamente sproporzionati rispetto alle risorse lecite dei propositi.




In conclusione, le osservazioni difensive non valgono a scalfire la solidità dei conteggi della DIA e del perito che dimostrano come gli acquisti operati dai ricorrenti siano clamorosamente incongrui rispetto ai guadagni leciti dichiarati e risultanti dalla contabilità sociale.

Non si ravvisa la necessità di rinnovare la CTU attenendo le obiezioni dell'impugnazione non già alla logica dei conteggi, che non viene messa in discussione, bensì su asserzioni generiche, prive di adeguata prova documentale, che non consentirebbero comunque una verifica contabile in sede peritale.

L'ordinanza impugnata valorizza altresì la fiorente attività di spaccio di stupefacenti svolta da PELLEGRINO MAURIZIO in epoca coeva alla costruzione degli immobili (vedi fatti accertati nel procedimento "La Svolta" in primo e secondo grado, relativi a plurimi episodi di cessione di quantitativi considerevoli di cocaina e hashish nel corso degli anni 2005-2006; intercettazioni richiamate in sentenza da cui risulta il radicato inserimento dell'imputato in un'attività che si comprende avviata da tempo; conversazioni in cui gli interlocutori commentano le ingenti disponibilità di denaro di MAURIZIO PELLEGRINO con il traffico di cocaina : conv. 2626 dell'1.5.11 intercorsa tra MARCIANO' GIUSEPPE e il figlio MARCIANO' VINCENZO (pag. 63 memoria PG depositata in udienza): MARCIANO' G. *"Quel Michele Ciricosta una mattina mi ha detto che i Pellegrino ora non stanno più bene"* MARCIANO' V. *"come non stanno più bene?"* MARCIANO' G. *"Gli hanno preso certi camion...li rovinano ora Vincenzo.."* MARCIANO' V. *"ma ne hanno soldi papà! Tutte chiacchiere ..c'è Maurizio che è sfondato! Papà ma tu ti devi fare solo il calcolo perché tu forse non te ne intendi o non ti ricordi...tu conta tutta sta roba che hanno fatto dal 94 a ora e non li hanno toccati mai! Eh?"* MARCIANO G. *"Abbiamo perso il controllo ..quando si perde il controllo si fa presto..si va a finire in galera.."* MARCIANO V. *"Io ti sto dicendo ma tutti questi soldi papà compravamo dieci chili di cocaina in contanti..in contanti ..sai quanto sono? Botte di 700 mila euro alla volta ..e dove li prendevano questi soldi? E per questo non li hanno arrestati mai.."*) e l'attività di spaccio successiva svolta da PELLEGRINO ROBERTO negli anni 2010 -2012 (p.p. relativo agli incendi alle ditte concorrenti e reati in materia di stupefacenti, di cui si è detto sopra) durante il periodo detentivo del fratello MAURIZIO.

La storia criminale dei PELLEGRINO collegata ai traffici di stupefacenti origina da lontano, dagli anni 95/96 a cui risale la partecipazione ad associazione ex art. 74 DPR 309/90 per cui è stato condannato nel 2000 il fratello GIOVANNI. E' al riguardo significativo che durante l'espiazione della pena di PELLEGRINO GIOVANNI sia stata costituita la F.Ili PELLEGRINO sas (il 21.2.2001) a maggioranza di quote di quest'ultimo, pari al valore di 40.000 euro. Cifra consistente che rappresenta indizio sufficiente per ritenere, data la situazione economica precaria dovuta allo stato di detenzione del socio di maggioranza, la provenienza delittuosa del denaro ed il reimpiego nella nuova società di famiglia vista la gestione fallimentare delle altre società di famiglia operative nel settore (GIMAR srl, amministrata da PELLEGRINO MICHELE dal 1996 al 2002, dichiarata fallita con un debito accertato verso l'erario di 3 milioni e 800 mila euro; PONENTE SCAVI srl, amministrata da PELLEGRINO MICHELE sino al 2001 e dichiarata fallita con un debito verso l'erario di 1 milione e 100 mila euro).

Alla luce di tali premesse, l'attività di traffico di stupefacenti rappresenta grave indizio che il denaro e i beni di cui dispongono i PELLEGRINO siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, elemento sul quale il Tribunale di Imperia ha argomentato l'ulteriore e diverso profilo per cui ha ritenuto giustificata la confisca ex art. 2 ter L.575/1965.



Il provvedimento impugnato deve quindi essere confermato nella parte in cui dispone la confisca nei confronti di PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO, PELLEGRINO ROBERTO.


A diverse conclusioni deve giungersi nei confronti di PELLEGRINO MICHELE .
Invero, l'esclusione della pericolosità sociale qualificata comporta la revoca della confisca, per la esclusiva parte di beni di sua spettanza, in quanto la misura reale non avrebbe potuto essere disposta non potendo farsi applicazione retroattiva dell'art. 18 D.Lvo 159/11, che consente la sottoposizione a confisca anche di beni di soggetto non pericoloso, ma solo per i procedimenti in cui la proposta sia stata avanzata dopo l'entrata in vigore del predetto testo di legge (nel presente procedimento la proposta è antecedente).

La misura di prevenzione reale è stata disposta sul presupposto della pericolosità sociale qualificata del proposto e non in qualità di soggetto intestatario fittizio; qualità che non è risultata dimostrata e che anzi contrasta con le attività svolte in passato dal PELLEGRINO MICHELE per le società di famiglia.

P.Q.M.

CONFERMA l'ordinanza del Tribunale di Imperia 20.5.2013 nella parte in cui :
dispone nei confronti di PELLEGRINO GIOVANNI e PELLEGRINO MAURIZIO la misura della sorveglianza speciale;
dispone nei confronti di PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO MAURIZIO e PELLEGRINO ROBERTO la confisca dei beni elencati nell'ordinanza impugnata.

REVOCA nei confronti di PELLEGRINO MICHELE la confisca dei beni indicati nell'ordinanza Tribunale Imperia 20.5.13 per la quota parte di sua spettanza.

Genova, 21.2.2017 

IL CONSIGLIERE EST.
Annalisa Giacalone



IL PRESIDENTE
Annaleila Dello Preite



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

21/2/2017

IL CONSIGLIERE
LUCIA CALZIO

